



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5021

SEDUTA DEL 22/09/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini
Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'INQUADRAMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO DELL'INTERVENTO "TRLOM 8.1.02 -TRANSIZIONE- MANTENIMENTO DI SUPERFICI IMBOSCHITE LOMBARDIA"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Rita Cristina De Ponti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- il Regolamento (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

VISTI altresì:

- il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Lombardia approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015)4931 del 15 luglio 2015, da ultimo modificato con decisione C(2025) 1523 final del 13 marzo 2025;
- la D.G.R. n. X/3895 del 24 luglio 2015 "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020";
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito anche PSP) approvato dalla Commissione Europea (di seguito anche CE) con decisione di esecuzione n. C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con decisione di esecuzione (2025) 3805 final del 18 giugno 2025;
- la D.G.R. n. XI/7370 del 21/11/2022 "Approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia" (di seguito anche CSR), modificato da ultimo con D.G.R. n. XII/4029 del 10/03/2025;

CONSIDERATO che:

- il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 di Regione Lombardia è stato adottato a norma del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio;

- il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento e del Consiglio, all'articolo 1 par. 1, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il periodo previsto dall'art. 26, par. 1, del Reg. (UE) 1305/2013 per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale e, all'articolo 2 par. 2, ha prorogato al 31 dicembre 2025 le scadenze di ammissibilità della spesa FEASR di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1303/2013;
- l'art. 155, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115 prevede che le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure pluriennali di cui all'articolo 22 "Forestazione e imboschimento" del Regolamento (UE) 1305/2013 del Consiglio, possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle seguenti condizioni:
 - a) tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento e sono conformi al regolamento (UE) 2021/2116;
 - b) si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l'intervento fissato nel piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento per coprire tali misure;
 - c) il sistema integrato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai tipi di interventi basati sulla superficie e sugli animali di cui al titolo III, capi II e IV, del presente regolamento e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate;
 - d) i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) sono effettuati entro il periodo di cui all'art. 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116;
- l'art. 22 del Regolamento (UE) 1305/2013 prevede che il sostegno nell'ambito delle misure di forestazione e imboschimento possa essere concesso a copertura dei costi di impianto e comprenda un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni;

PRESO ATTO che nell'ambito della Programmazione di sviluppo rurale di Regione Lombardia 2014-2022 è stata attivata l'operazione 8.1.02 "Mantenimento di superfici imboschite" – Sottomisura 8.1 (Sostegno alla forestazione/imboschimento), con la seguente previsione:

- un premio annuale legato ai costi di manutenzione ed ai mancati redditi con riferimento alla tipologia di intervento b1 "Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli" finanziati con l'operazione 8.1.01 del PSR 2014-2022 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione;
- un premio annuale legato ai costi di manutenzione con riferimento alla tipologia di intervento b2 "Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

su terreni non agricoli" finanziati con l'operazione 8.1.01 del PSR 2014-2022 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione;

PRESO ATTO altresì che gli aiuti per le misure dei precedenti periodi di programmazione al periodo 2014-2022 saranno corrisposti fino a completamento del periodo d'impegno stabilito dai regolamenti di riferimento;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Lombardia ha previsto di utilizzare i fondi FEASR 2023-2027 per onorare gli impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere sull'operazione 8.1.02 – Sottomisura 8.1 del PSR Lombardia 2014-2022 di cui al Reg. (UE) 1305/2013, a valere sulla misura M221 del PSR Lombardia 2007-2013 di cui al Reg. (UE) 1698/2005 e a valere sulla misura H del PSR Lombardia 2000-2006 di cui al Reg. (UE) 1257/1999;
- è stato attivato nell'ambito del PSP 2023-2027 l'intervento TRLOM-8.1.02 "Transizione – Mantenimento di superfici imboschite Lombardia", come da scheda di Intervento riportata nel PSP 2023-2027 e nel CSR 2023-2027;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta regionale n. X/4217 del 23/10/2015 "Determinazioni in ordine all'inquadramento della sottomisura 8.1 del programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia dal punto di vista della normativa degli aiuti di stato", base giuridica del regime SA.43411 (2015/XA);
- la deliberazione della Giunta regionale n. X/6926 del 24/07/2017 "Sostituzione del regime SA. 43411 (2015/XA) «Aiuti alla forestazione e imboschimento» sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 – Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 – Mantenimento di superfici imboschite»" con il regime 48439 (2017/XA)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. XI/5631 del 30/11/2021 "Programma di sviluppo rurale della Lombardia. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste – sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 – Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 – Mantenimento di superfici imboschite». Aggiornamento regime 48439 (2017/XA)", base giuridica del regime SA.100337 (2021/XA);

CONSIDERATO che:

- l'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- in esito alla disposizione sopra citata il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'art. 145 "Aiuti di Stato", dispone che gli interventi del Piano Strategico Nazionale della PAC che esulano dal settore agricolo incorrono nelle disposizioni sugli aiuti di Stato e devono, pertanto, essere inquadrati ai sensi della pertinente normativa europea sugli aiuti di Stato;

CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, come modificato dal Regolamento (UE) n. 733/2013, e del Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione alcuni aiuti a favore del settore forestale possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione europea secondo la procedura di esenzione da notifica;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21/12/2022) e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 41 "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento";
- la Legge n. 234 del 24/12/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- il D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- la l.r. n. 17 del 21/11/2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

DATO ATTO che:

- il Regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento



Regione Lombardia

LA GIUNTA

della Commissione (CE) n. 1857/2006 e ss.mm.ii., all'art. 52, ha stabilito il rispettivo periodo di applicabilità sino al 31 dicembre 2022;

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21/12/2022), all'art. 62, ha stabilito l'applicabilità delle norme di cui al Reg. (UE) 702/2014 fino al 31 dicembre 2025 agli aiuti concessi in conformità del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO, pertanto, l'approssimarsi della scadenza del periodo di applicabilità del Reg. (UE) 702/2014 e del regime di aiuto SA.100337 (2021/XA);

CONSIDERATO che, al fine di consentire il rispetto degli oneri derivanti dagli impegni pluriennali assunti a valere sull'operazione 8.1.02 del PSR Lombardia 2014-2022 e sulle precedenti programmazioni nel pieno rispetto della normativa europea, è necessario procedere all'inquadramento dell'Intervento TRLOM-8.1.02 "Transizione – Mantenimento di superfici imboschite Lombardia" ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato e, nello specifico, del Regolamento (UE) 2022/2472 integrando le schede di intervento di livello nazionale e regionale con le disposizioni riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che dal punto di vista procedurale ai sensi dell'art. 11 "Relazioni" del Regolamento (UE) 2022/2472 è necessario trasmettere alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

DATO ATTO che il Regolamento (UE) 2022/2472 prevede altresì:

- all'art. 8 "Cumulo", che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III dei rispettivi Regolamenti;
- all'art. 9 "Pubblicazione e informazione", che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 2022/2472 relative al presente Intervento, e il testo integrale della misura devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura Sovranità alimentare e Foreste;
- all'art. 11 "Relazioni", l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di Stato alla Commissione europea sull'applicazione del Regolamento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRECISATO, quindi, che al fine di consentire nella massima trasparenza il soddisfacimento delle disposizioni regolamentari citate ai punti precedenti, è predisposto, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l'allegato A <<Disposizioni per l'inquadramento ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 dell'Intervento TRLOM-8.1.02 "Transizione – Mantenimento di superfici imboschite Lombardia" del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia>>, che integrano le disposizioni degli allegati B "Estratto del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 -2027" e C "Estratto del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 – 2027", anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto attiene alle disposizioni sugli aiuti di Stato da applicare all'intervento TRLOM-8.1.02 "Transizione – Mantenimento di superfici imboschite Lombardia";

PRESO ATTO che il Responsabile dell'Intervento TRLOM-8.1.02, individuato con d.d.u.o. n. 12846 dell'11 settembre 2025, ha espresso parere positivo in merito ai contenuti del presente atto e dei relativi allegati, con nota agli atti della U.O. competente della D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di:

- approvare l'allegato A <<Disposizioni per l'inquadramento ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 dell'Intervento TRLOM-8.1.02 "Transizione – Mantenimento di superfici imboschite Lombardia" del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia>> parte integrante e sostanziale al presente atto, ad integrazione delle schede di Intervento di livello nazionale e regionale, di cui si riportano gli estratti rispettivamente agli allegati B e C, anch'essi parte integrante e sostanziale al presente atto;
- trasmettere alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 "Relazioni" del Reg. (UE) 2022/2472, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto;
- stabilire che le disposizioni di cui all'allegato A saranno attuate nel rispetto degli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 41 "Aiuti alla forestazione e imboschimento" del Regolamento (UE) 2022/2472;
- riservarsi di modificare la presente deliberazione ed il relativo regime di aiuto in caso di mancata o difforme approvazione del presente atto da parte della Commissione europea;
- dare mandato al dirigente pro tempore della Struttura "Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo", in quanto responsabile dell'Intervento TRLOM-8.1.02 ai sensi del d.d.u.o. n. 12846 dell'11 settembre 2025,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, par. 4 e 5, del Regolamento (UE) n. 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 "Definizioni", punto 59), del medesimo Regolamento e non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

DATO ATTO che le agevolazioni del presente regime di aiuto saranno altresì assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";

ACQUISITO, nella seduta del 9 settembre 2025, il parere favorevole del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato B della D.G.R. n. XII/2340 del 20/05/2024;

CONSIDERATO che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata all'adempimento delle sopra richiamate disposizioni regolamentari in materia di aiuti di Stato e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

VISTA la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VAGLIATE ed **ASSUNTE** come proprie le predette determinazioni;

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepita le premesse,

1. di approvare l'allegato A <<Disposizioni per l'inquadramento ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 dell'Intervento TRL0M-8.1.02 "Transizione – Mantenimento di superfici imboschite Lombardia" del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia>> parte integrante e sostanziale al presente atto, ad integrazione delle schede di Intervento di livello nazionale e regionale, di cui si riportano gli estratti rispettivamente agli allegati B e C, anch'essi parte integrante e sostanziale al presente atto;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

2. di trasmettere alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 "Relazioni" del Reg. (UE) 2022/2472, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto;
3. di stabilire che le disposizioni di cui all'allegato A saranno attuate nel rispetto:
 - degli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 41 "Aiuti alla forestazione e imboschimento" del Regolamento (UE) 2022/2472;
 - delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";
4. di riservarsi di modificare la presente deliberazione ed il relativo regime di aiuto in caso di mancata o difforme approvazione del presente atto da parte della Commissione europea;
5. di dare mandato al dirigente pro tempore della Struttura "Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo", in quanto responsabile dell'Intervento TRLOM-8.1.02 ai sensi del d.d.u.o. n. 12846 dell'11 settembre 2025, di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi;
6. di comunicare l'approvazione del presente provvedimento al Responsabile dell'Intervento, di cui al precedente punto 5., e all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.